

COPERTURE REALIZZATE CON LASTRE DI CEMENTO AMIANTO

OBBLIGHI E DOVERI

di Avv. Rosa Bertuzzi

Ai tempi odierni sussiste il problema connesso alle coperture realizzate con lastre di cemento-amianto. Tale problema sta assumendo una notevole rilevanza a causa della percezione del rischio che la popolazione avverte come conseguenza della "presenza" di amianto nei manufatti e della grande diffusione che questi hanno sul territorio.

Tenendo presente che il rischio amianto non è rappresentato dalla semplice presenza del materiale ma dalle fibre che si disperdono nell'aria e che queste provengono principalmente da materiali friabili, spesso il cittadino lamenta situazioni che per lo stesso sono allarmanti, in quanto spesso potrebbero portare ad un rischio per la salute di tutti. Il D.M.06/09/94 (Decreto Ministeriale 6.9.94 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994 - Serie Generale), che riporta le " Normative e metodologie tecniche relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", è lo strumento normativo che fornisce indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei manufatti contenenti amianto. La norma è stata aggiornata dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.

Le diverse Regioni sono intervenute in tal senso, anche allo scopo di dettare delle linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e per la valutazione del Rischio. Si riporta, di seguito, un sunto delle diverse interpretazioni date dalle Regioni, ed in particolare la Regione Emilia Romagna (" Piano regionale di protezione dell'amianto – Linee guida ").

L'amianto (o asbesto) è un insieme di minerali del gruppo dei silicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. Tali materiali godono delle caratteristiche di incombustibilità, isolamento al calore, fonoassorbimento, flessibilità, inattaccabilità da parte degli acidi, filabilità. La pericolosità dell'amianto consiste nella potenziale cancerogenicità per l'apparato polmonare, ma soltanto se il materiale che contiene amianto si trova in condizioni di friabilità, di possibilità di dispersione di fibre nell'aria. Infatti, la presenza di amianto nei materiali NON è, necessariamente, sinonimo di pericolo se questi si presentano in condizioni di compattezza.

Per quanto riguarda le coperture in lastre di cemento-amianto, il D.M. suddetto, oltre a citare le varie soluzioni di bonifica ed i criteri di conduzione della stessa, allega anche una scheda tecnica di accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici (Scheda E) che contiene qualche elemento per la stima della possibile aerodispersione di fibre dalle superfici esterne senza fornire peraltro sufficienti elementi sullo stato delle coperture.

A volte i Comuni incaricano gruppi di volontari al fine di fare il censimento di tali coperture, allo scopo di avvisare, in via preventiva, i proprietari di immobili con coperture in cemento-amianto, per una valutazione dello stato di conservazione del manufatto. I proprietari, dopo essere stati avvisati dal Sindaco, possono rivolgersi a consulenti privati, professionisti di fiducia o all'Agenda Regionale per l'Ambiente (ARPA) per far verificare e valutare lo stato di conservazione delle coperture.

I professionisti, o l'Ente Pubblico incaricato, devono svolgere precisi compiti, che si possono così sintetizzare:

- valutazione del rischio nei casi in cui sia stata preventivamente effettuata la valutazione dello stato della copertura da parte del soggetto interessato;
- indicazione degli interventi da intraprendere da parte dei proprietari degli edifici, diversificati a seconda dello stato del manufatto;
- attività di controllo dei lavori di bonifica rilasciando eventuali prescrizioni relative ai piani di lavoro (ex art. 34 D.Lgs. 277/91) ed effettuando sopralluoghi ispettivi;
- attività di informazione e comunicazione del rischio.

Indicazioni operative

L'adozione di azioni correttive ad una situazione di rischio nasce da semplici considerazioni tecniche.

Nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, utilizzate per copertura in edilizia, l'amianto è inglobato in una matrice non friabile, che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre.

Dopo anni dall'installazione tuttavia, le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria.

Nelle coperture la liberazione di fibre avviene facilmente in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa.

Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo disperse nell'ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate.

In relazione a quanto sopra, il metodo utilizzato per valutare lo stato di conservazione delle coperture è costituito dal rilevamento, mediante ispezione visiva, di alcuni parametri considerati indicativi del rilascio di fibre dal materiale e quindi della loro aerodispersione.

I principali parametri da rilevare attraverso l'ispezione visiva sono:

- la friabilità del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre;
- le condizioni della superficie: evidenza di crepe, rotture, sfaldamenti;

- l'integrità della matrice: evidenza di aree di corrosione della matrice con affioramento delle fibre di amianto;
- i trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, ecc....;
- lo sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie;
- la presenza di materiale pulverulento in corrispondenza di scoli d'acqua e nella gronda;
- la presenza di materiale pulverulento aggregato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento*.

Per determinare la presenza del rischio è necessario considerare, oltre lo stato di conservazione del materiale, il contesto in cui è inserito l'edificio la cui copertura è costituita da cemento amianto.

Si può ritenere che aperture tipo terrazzi, balconi e finestre contigue alle lastre in posa possano essere elementi importanti nella definizione della presenza di rischio per coloro che abitano e/o lavorano nelle vicinanze in quanto attraverso di esse le fibre libere del materiale possono, in presenza di vento, essere verosimilmente veicolate all'interno dei luoghi confinati.

D'altra parte la presenza di scuole o luoghi di cura nelle vicinanze di edifici con presenza di tali materiali determina l'opportunità di intervenire data la presenza di una popolazione più a rischio.

Pertanto la decisione di bonificare o non e la scelta dei tempi e dei modi, devono tenere conto da un lato del degrado dei materiali e dei fattori di dispersione, dall'altro della presenza o meno, nell'area contigua al manufatto in cemento-amianto, di edifici abitati specialmente da popolazione in età molto giovane, come gli studenti, o con problemi di salute (luoghi di cura).

METODI DI BONIFICA

Non sussiste alcun obbligo per la rimozione delle coperture in cemento-amianto (Eternit o altra marca analoga) purchè lo stato in cui si trova non è fonte di rischio. Potrebbe invece essere obbligatorio procedere ad uno degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovracopertura e rimozione), nel caso in cui questo risultasse friabile (con conseguente rilascio di fibre d'amianto) a causa di un accentuato stato di degrado.

I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:

- la sovracopertura
- l'incapsulamento
- la rimozione

La sovracopertura consiste nell'installare una nuova copertura al di sopra di quella esistente in amianto-cemento che verrà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo.

L'incapsulamento prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire e quindi l'utilizzo di appositi prodotti ricoprenti. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice e resta a carico del committente l'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura.

Gli obblighi ed i compiti di un proprietario di un edificio ad uso collettivo

Ai fini della responsabilità generale sul problema amianto, compete l'obbligo di gestione del rischio a tutti i proprietari di immobili e cose contenenti amianto (anche cemento amianto) in quanto responsabili di eventuali danni causati o provocati dalla dispersione di fibre di amianto.

In particolare per l'amianto friabile compete l'obbligo di comunicarne la presenza alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali in sicurezza. In caso di presenza di manufatti o prodotti contenenti amianto (specialmente se di tipo friabile) deve essere eseguita anche una valutazione del rischio mirata alla scelta del possibile metodo di bonifica più efficace - da adottare all'occorrenza - al fine di eliminare o comunque minimizzare la esposizione degli occupanti siano essi lavoratori o cittadini.

Rischi per la salute

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità/possibilità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possano venire inalate. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.

In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

- **FRIABILI:** materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
- **COMPATTI:** materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

L'insorgere di patologie tumorali non è sempre legato ad una lunga esposizione a fibre di amianto, ma è stato provato che è possibile contrarre malattie anche con basse esposizioni.

Il rischio di esposizione, quindi, non interessa solo i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti.

Data la lunga latenza della malattia, nella protezione della popolazione, particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia delle popolazioni più giovani (bambini e ragazzi).

La pericolosità deriva dalla struttura delle fibre, rigide e sottili, che inalate penetrano facilmente nell'interstizio polmonare. Gli anfiboli, caratterizzati da fibre rigide sono considerati il tipo di amianto più pericoloso per l'uomo.

PATOLOGIE COLLEGATE ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Asbestosi

Fibrosi polmonare, causa l'ispessimento e indurimento del tessuto polmonare rendendo

difficoltosa l'ossigenazione del sangue. E' una malattia irreversibile, si manifesta per esposizioni medio-alte e per lungo tempo ad amianto (10 / 15 anni).

Colpisce principalmente chi ha lavorato l'amianto a livello industriale per la costruzione di manufatti o di particolari industriali.

L'asbestosi è una malattia che tenderà a scomparire in quanto la lavorazione dell'amianto è stata vietata in Italia con la legge 257/92.

Carcinoma Polmonare

Può comparire anche per esposizioni minime anche a distanza di 15 / 20 anni da quando è terminata l'esposizione.

Il rischio aumenta all'aumentare dell'esposizione. L'insorgere della patologia è maggiore per i soggetti fumatori.

Mesotelioma

Tumore della pleura (membrana di rivestimento del polmone) o del peritoneo (intestino).

Può manifestarsi anche dopo 25 / 40 anni da esposizioni anche a basse dosi. Questo tipo di tumore (molto raro) si manifesta quasi esclusivamente a seguito di esposizioni ad amianto (specialmente crocidilite).

Normativa

Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009

Gli articoli compresi dal n. 113 al n. 125 riguardano la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto e le sanzioni.

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Attuazione dell'articolo 1 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Il Titolo IX, Capo III e Capo IV (articoli 246-265) si occupa della protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto e delle sanzioni.

Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006

"Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro".

Direttiva 2003/18/CE

"Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro"

A CHI RIVOLGERSI

In caso di dubbi o perplessità, prima di intervenire su materiali contenenti amianto è meglio chiedere informazioni a enti che operano nel campo della tutela della salute pubblica o della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

| Figura | Problema | Ente preposto |
|--------------|---|------------------------------------|
| Cittadino | Presenza di amianto in edifici e pericolo di dispersione di fibre | Ausl - Servizio di Igiene pubblica |
| Proprietario | Presenza di amianto in edifici industriali o di civile abitazione | Ausl - Servizio di Igiene pubblica |
| Azienda | Presenza di amianto in edifici | Ausl - Servizio di |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| | industriali | prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro |
| Cittadino, Proprietario, Azienda | Presenza di rifiuti abbandonati contenenti amianto (lastre eternit, pannelli, rivestimenti) | Comune, ARPA |
| Azienda che rimuove e trasporta | Informazioni , presentazione piano di lavoro | Ausl - Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Albo nazionale gestori ambientali |
| Smaltitori | Informazioni sulla gestione dei rifiuti e documentazione obbligatoria | Provincia |